



**INTEGRAZIONE INFORMATIVA ALL'INTERESSATO DEL
 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679SA10 - EMERGENZA COVID-19
 Trattamento dei dati in attuazione del DL 7 gennaio 2022, n. 1
 GENITORI - ALUNNI**

Gentile Interessato,

di seguito Le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.

Titolare del trattamento

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è l'**Istituto Omnicomprensivo Luigi Lilio**, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai recapiti presenti nella testata della presente informativa.

Finalità del Trattamento

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla basegiuridica di riferimento:

Finalità	Dati trattati	Base Giuridica
Prevenzione dal contagio da COVID-19	Stato di salute Stato vaccinale patologie attuali	IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER ADEMPIERE UN OBBLIGO LEGALE AL QUALE È SOGGETTO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO - NORMA STATO MEMBRO DL 7 gennaio 2022, n. 1

- È necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
- È necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità.
- È necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato,

Firmato digitalmente da GIUSEPPE DILILLO

in particolare il segreto professionale.

Base giuridica e ulteriori informazioni

L'istituzione scolastica, per effetto del Decreto-legge del 07 Gennaio 2022 n° 1 come precisato dall'circolare del Ministero Istruzione e del Ministero della Salute prot. m_pi.AOODPPR.REGISTRO.UFFICIALE.U.0000011.08-01-2022 dell'8 Gennaio 2022 con oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative, è abilitata apprendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti per l'applicazione dell'art. 4 del Decreto legge 01/2022 al fine di determinare l'applicazione della didattica in presenza o a distanza e l'autosorveglianza per mezzo delle mascherine FFP2. Riportiamo per chiarezza il testo integrale dell'art. 4 DL 01/2022 richiamato:

Art. 4. Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ferma restando l'applicazione per il personale scolastico dell'articolo 1, comma 7 - bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: 1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;

2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Trasferimento a terzi dei dati trattati

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari quali Organismi sanitari, personale medico e paramedico (I dati non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.)

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento verrà effettuato da personale autorizzato e formato con strumenti informatici, elettronici, e cartacei.



Durata del trattamento

Il trattamento avrà termine con la conclusione dello stato di emergenza

Data di inizio del trattamento: 10/01/2022

Oltre alle informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:

- ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento;
- se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento;
- ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali;

Responsabile della Protezione dei Dati

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato.

Responsabile della Protezione dei Dati è AZSoluzioni.com di A. Zanghì che potrà contattare ai seguenti recapiti:

E-mail	az@azsoluzioni.com
PEC	Antonino.zanghi@legalmail.it

Inoltre,

le ricordiamo che ha l'obbligo legale di fornire i suoi dati altrimenti è soggetto a sanzioni come previsto dalla normativa.

Cirò, 10 Gennaio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe DILILLO